Conto corrente con la Posta

Anno 87° Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 15 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1946, n. 18.

Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, è concessa una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dello stipendio o paga o retribuzione o salario risultante dalle disposizioni in vigore al 30 settembre 1945.

L'indennità di cui al precedente comma è altresì concessa al personale che non si sia mai allontanato dai centri ivi indicati quando risulti aver ricevuto danni rilevanti nell'abitazione o nelle cose in essa contenute.

L'indennità medesima è ridotta:

a) ad un terzo per i dipendenti ammessi a fruire di alloggio gratuito;

b) alla metà per i dipendenti ammessi a fruire di alloggi requisiti, o comunque di appartenenza dell'Amministrazione, con pigioni di favore.

L'attribuzione dell'indennità medesima è revocata quando il dipendente non abbia prestato servizio nelle sedi suindicate per almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, o, se inviatovi successivamente, per almeno sei mesi dalla data dell'inizio del servizio.

Art. 2.

Al personale in servizio nei centri indicati nell'articolo precedente è concessa fino al 31 luglio 1946 una indennità giornaliera nella misura seguente:

personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti . . . . L. 40

personale dei gradi dal 7° al 12° dell'ordinamento gerarchico e personale ferroviario dei gradi corrispondenti . . . . L. 35

personale dei rimanenti gradi dell'ordinamento gerarchico e personale non di ruolo delle prime tre categorie . . . . » 20

personale subalterno, di ruolo e non di ruolo, personale salariato e rimanente personale ferroviario di ruolo e non di ruolo. . . » 18

marescialli delle Forze armate. . . . » 25

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica, brigadieri e vicebrigadieri dei CC. RR. e dei corpi organizzati militarmente . . . . » 15

appuntati e militi dei CC. RR. e gradi corrispondenti dei corpi organizzati militarmente » 12

L'indennità suddetta non spetta al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 3.

I centri in cui si applicano le provvidenze di cui ai precedenti articoli sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro.

Per far luogo all'applicazione di cui al precedente comma occorre che risultino inabitabili per i danni subiti almeno il 40 % dei fabbricati di abitazione in base agli accertamenti del Genio civile.

Art. 4.

Al personale che, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nei centri di cui al precedente articolo, sia autorizzato a risiedere in località vicina, è concesso il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi all'ufficio, scuola, stabilimento, e in genere al luogo di prestazione del lavoro, e tornare alla propria dimora, col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, purchè il percorso da effettuare tra l'andata e il ritorno sia almeno di 10 chilometri e nel limite massimo di spesa di lire 3 per chilometro da computarsi, per ogni giornata di presenza in servizio, sull'effettivo percorso e comunque per una distanza non superiore ai 40 chilometri tra l'andata e il ritorno.

Quando competa il rimborso di cui al precedente comma, non è dovuto il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 salvo che il dipendente dimori in altro centro sinistrato compreso fra quelli di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Agli insegnanti delle scuole elementari site oltre il perimetro dell'abitato principale dei comuni di appartenenza, i quali, per comprovata impossibilità di trovare l'abitazione nelle frazioni o borgate delle rispettive scuole, siano autorizzati a dimorare altrove, è concesso il rimborso delle effettive spese di trasporto col mezzo più economico conciliabile con le esigenze dell'orario del proprio servizio, nei limiti massimi seguenti per ogni giornata di presenza in iscuola:

L. 12, se la scuola dista dal perimetro dell'abitato per la via ordinaria più breve, non meno di 3 chilometri;

L. 15 se dista non meno di 5 chilometri;

L. 20 se dista non meno di 8 chilometri;
L. 25 se dista non meno di 10 chilometri.

Il rimborso previsto dal presente articolo non è cumulabile col rimborso di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le provvidenze del presente decreto non si applicano al personale inviato in missione nei centri di cui all'art. 4 o presso le scuole di cui all'art. 5.

Art. 7.

Nelle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 sono assorbite tutte le concessioni di trattamenti economici comunque e da chiunque disposti, in relazione a particolari situazioni locali, in deroga alle vigenti disposizioni anche se trattasi di concessioni aventi riferimento a periodi anteriori alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1945.

Le provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 cesseranno col 30 giugno 1947.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 gennaio 1946, n. 19.

Integrazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, riguardante la facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Avverso il decreto Luogotenenziale di collocamento a riposo, adottato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 716, l'interessato può proporre opposizione.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per i provvedimenti comunicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine decorre dalla data medesima.

L'opposizione è decisa con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e avverso tale decreto non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — LUSSU — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LA MALFA — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, serie speciale, del 20 maggio 1944, n. 29, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro è stato nominato commissario della Società anonima di assicurazioni, riassicu-

razioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che, a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione, sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima di assicurazioni riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1946

DE GASPERI

(424)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui la Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, corso Italia n. 8, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e nominato sequestratario l'avv. Piero Valtolina;

Ritenuto che il predetto ha declinato l'incarico ed occorre, quindi, sostituirlo;

Vista la legge suindicata e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, il prof. Martinazzi Ambrogio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1946

(296) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1945, col quale il prof. Vittorio Grassi fu nominato commissario straordinario per la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti,

Considerato che il predetto prof. Grassi ha chiesto di essere sostituito nella carica affidatagli;

Decreta:

Il prof. Francesco Coccia è nominato commissario straordinario per la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo, in sostituzione del prof. Vittorio Grassi.

Roma, addì 25 gennaio 1946

(324) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento, via Fratelli Perini n. 65, esercente riparazioni e fabbricazioni di carrozzerie di lusso ecc.. si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Ing. Guglielmo Lakott, con sede in Trento è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Zucchelli Ferruccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1946

(316) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società anonima « Magnesio Italiano Sulcis - S.A.M.I.S. », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 novembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « Magnesio Italiano Sulcis S.A.M.I.S. » con sede in Torino, via San Quintino n. 28, e nominato sequestratario l'ing. Ferrante Corrado;

Ritenuto che il predetto ing. Ferrante Corrado ha declinato l'incarico ed occorre quindi sostituirlo;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società anonima « Magnesio Italiano Sulcis - S.A.M.I.S. », con sede in Torino, il dott Elter Francesco, che è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1946

(318) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946.

Entrata in applicazione del decreto Ministeriale 12 gennaio 1946 per la parte riguardante i nuovi depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1946 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1946, col quale si riduce al 3,50 e al 4 % l'interesse sui depositi in conto corrente, vincolati a quattro e a sei mesi, effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito;

Determina:

Il decreto Ministeriale 12 gennaio 1946 sopra citato ha applicazione, per quanto concerne i nuovi depositi, dal giorno 26 gennaio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(336)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « Compagnia Tirrena », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni ed approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza relative alle capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Compagnia Tirrena » con sede in Roma, allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e le capitalizzazioni;

Considerato che la « Compagnia Tirrena » dispone di un capitale sociale di L. 20.000.000 (ventimilioni) di cui L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) versato e che ha provveduto ad effettuare il deposito presso la Banca d'Italia di buoni del Tesoro 1946 per un valore nominale di L. 2.094.500 (duemilioninovantaquattromilacinquecento);

Visto lo statuto sociale;

Considerato che, per quanto si riferisce alle operazioni di assicurazioni sulla vita umana, la « Compagnia Tirrena » è stata autorizzata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ad applicare le proprie tariffe maggiorate di un'aliquota pari al 3 per mille del capitale per i premi unici e al 0,30 per mille del capitale per i premi annui;

Vista la relazione tecnica, le basi finanziarie adottate per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche, le tariffe dei premi, nonchè le condizioni generali di polizza relative alle operazioni di capitalizzazione:

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Compagnia Tirrena », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e le capitalizzazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

Per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana, la « Compagnia Tirrena » è autorizzata ad applicare le tariffe dei premi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni maggiorate di un'aliquota pari al 3 per mille del capitale per i premi unici e del 0,30 per mille del capitale per i premi annui.

Art. 3.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza proposte dalla predetta Società:

1) capitalizzazioni a premio unico;
2) capitalizzazioni a premio annuale;
3) capitalizzazioni a premi liberi.

Roma, addì 31 gennaio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(426)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Luxy, con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Luxy, con sede in Bergamo, via Barsizza n. 8 (lavorazione tessuti), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Luxy, con sede in Bergamo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Salvi Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(415)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.

Approvazione del quinto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato come appresso, il quinto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Valle d'Aosta:

Ponte S. Martino (Pont Saint Martin).

Provincia di Apuania:

Aulla (capoluogo) Carrara (piano parziale limitatamente: *a*) alla zona del capoluogo adiacente alla strada provinciale Carrara-Fosdinovo; *b*) al centro vecchio della frazione Avenza) Fivizzano (piano parziale limitatamente alle frazioni Equi e Monzone) Fosdinovo (piano parziale limitatamente al capoluogo e alla frazione Marciaso) Massa (piano parziale limitatamente alle zone La Conca, Borgo del Ponte, Mirteto e Ortola) - Montignoso (piano parziale limitatamente al capoluogo e frazione Capanne) - Villafranca in Lunigiana (capoluogo) - Zeri (piano parziale limitatamente alla frazione Noce).

Provincia di Belluno:

Sedico (piano parziale limitatamente alla frazione Bribano).

Provincia di Bolzano:

Bolzano (capoluogo).

Provincia di Bologna:

Bologna (piano parziale limitatamente alle zone a nord-ovest del vecchio nucleo urbano e ad altre indicate a tinta gialla nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto Fontanelice (capoluogo).

Provincia di Catania:

Catania (piano parziale limitatamente ai rioni Civita, S. Berillo, S. Cristoforo, Antico Corso, Zia Lisa, Consolazione, Idria, e Teatro Greco).

Provincia di Ferrara:

Argenta (capoluogo) Copparo (capoluogo) - Ferrara (piano parziale limitatamente alla frazione Pontelagoscuro) - Portomaggiore (capoluogo).

Provincia di Forlì:

Savignano sul Rubicone (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo adiacente al torrente Rubicone).

Provincia di Frosinone:

Coreno Ausonio - Ripi - Roccasecca - S. Biagio Saraceno.

Provincia di Latina:

Spigno Saturnia.

Provincia di Modena:

Camposanto (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo adiacente ai rilevati ferroviari e alle arginature del fiume Panaro).

Provincia di Padova:

Padova (piano parziale limitatamente: *a*) al capoluogo per la zona dell'Arcella a nord della stazione ferroviaria, e per la zona presso la stazione Campo di Marte; *b*) alla frazione ponte di Brenta per la zona a nord-est del piazzale della chiesa) - Pontelongo (capoluogo).

Provincia di Pisa:

Pisa (capoluogo).

Provincia di Rovigo:

Occhiobello (piano parziale limitatamente alla frazione S. Maria Maddalena).

Provincia di Siena:

Poggibonsi (capoluogo).

Provincia di Trapani:

Pantelleria Trapani (piano parziale limitatamente al rione S. Pietro).

Provincia di Trento:

Beseno (piano parziale limitatamente alla frazione Calliano) - Rovereto - Trento (capoluogo).

Provincia di Treviso:

Conegliano (piano parziale limitatamente alla zona adiacente all'incrocio del fiume Monticano con la ferrovia) Motta di Livenza (piano parziale limitatamente alla zona di via Malcanton, via Pomponio Amalteo, via Roma, piazza S. Andrea e alla zona di S. Rocco) Treviso.

Provincia di Udine:

Attimis (capoluogo) - Barcis (capoluogo) Casarsa della Delizia (piano parziale limitatamente alla zona lungo la traversa della strada statale) Faedis (capoluogo) Latisana (piano parziale limitatamente alla zona sud-occidentale del capoluogo adiacente al fiume Tagliamento) Nimis (capoluogo) Udine (piano parziale limitatamente alla zona sud-orientale del capoluogo adiacente alla ferrovia) Venzone (piano parziale limitatamente alla zona settentrionale del capoluogo).

Provincia di Venezia:

Cavarzere (capoluogo) - S. Michele al Tagliamento (capoluogo).

Provincia di Verona:

Dolcè (piano parziale limitatamente alla frazione Volargne) - Legnago (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1946

Il Ministro: CATTANI

(427)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Naro (Agrigento) ad assumere un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Naro (provincia di Agrigento), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 700.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(373)

Autorizzazione al comune di Taurianova (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 900.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Taurianova (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 900.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(374)

Autorizzazione al comune di Bagheria (Palermo) ad assumere un mutuo di L. 1.140.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bagheria (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.140.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(375)

Autorizzazione al comune di Camosa (Bari) ad assumere un mutuo di L. 850.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Canosa (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 850.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(376)

Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 3.760.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Foligno (provincia di Perugia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.760.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(377)

Autorizzazione al comune di Lipari (Messina) ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lipari (provincia di Messina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.700.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(378)

Autorizzazione al comune di Modica (Ragusa) ad assumere un mutuo di L. 1.680.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Modica (provincia di Ragusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.680.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 43.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1944, serie speciale n. 1350, di L. 39.500, intestato a Lanzano Vincenzina fu Giovanni moglie di Bruno Filippo di Giuseppe, dom. a Catania, con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 febbraio 1946 - N. 37

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	822,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3.50 % 1906	100,45
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	86,875
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,[illegible]0
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	146575	230 —	Pagan Ruggero fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Ruggero fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan,* dom. a Venezia, con usufrutto come contro.
Id.	146667	230 —	Pagan Mario fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Mario fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come contro.
Rendita mista 3,50 %	5656	70 —	Aurame *Emanuele* fu Santino, dom. a Zuccarello (Genova).	Aurame *Eugenio Emanuele* fu Santino, domiciliato a Zuccarello (Genova).
Id.	5657	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	443265	843,50	Damiani Walter fu *Antonio,* minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno Lomellina (Pavia).	Damiani Walter fu *Pietro Antonio,* minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* od *Annetta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno (Pavia).
Id.	443266	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443267	1890 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	5905	1185 —	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie di Rivalta Antonio, dom. a Firenze (con vincolo dotale).	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie *legalmente separata* di Rivalta Antonio, domiciliata a Firenze (vincolo dotale).
P. R. 3,50 % (1934)	497398	350 —	*Pisciotti Carmela* fu Michele, moglie di Salvatore Di Palma fu Giovanni, dom. in Pagani (Salerno), con vincolo dotale.	*Pisciotta Maria Carmela* fu Michele ecc. come contro.
Id.	341498	150,50	Magrassi *Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.	Magrassi *Maria Domenica Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Paolo Carlo Oreste* fu Giuseppe dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	690623	490 —	Caprara Antonia di Guglielmo, moglie di Della Rocca Antonio di Nicola, dom. a Perugia, vincolata per dote con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei coniugi Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Sveva* fu Luigi, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a favore di Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Cornelia - Sveva - Chiara* fu Luigi, dom. a Perugia.
Red. 3,50 % (1934)	168792	490 —	Caprara Giovanna di Guglielmo, ved. di Bellingeri Arnaldo, dom. a Bologna, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.